



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI IN LOCALITA' VOLTONE-POPPA DI CANAPA E IN LOCALITA' VALLEGATO-CAMPO MAGLIANO

ART. 1

1. L'Università Agraria di Tarquinia (d'ora in poi anche Ente) annovera nel proprio patrimonio terreni nelle località Voltone-Poppa di Canapa (d'ora in poi denominata semplicemente Voltone) e Vallegato-Campo Magliano (d'ora in poi denominata semplicemente Vallegato) convenientemente frazionati in porzioni rispettivamente da 500 e 300 mq. adibiti ad orti. Gli orti ancora esistenti con superficie di mq. 1.000 verranno divisi in due orti di mq. 500 al momento in cui rientrano nella piena disponibilità dell'Ente a seguito di rinuncia o revoca della concessione e prima della nuova assegnazione a favore dell'utenza.
2. L'assegnazione degli orti di cui al comma 1 è riservata agli utenti maggiorenni dell'Ente, ovvero i cittadini residenti nel Comune di Tarquinia iscritti nelle liste elettorali del Comune medesimo.

ART. 2

1. L'assegnazione agli utenti dell'Università Agraria di Tarquinia di una piccola porzione di terreno da coltivare ad orto per uso familiare risponde agli scopi di fornire una occupazione del tempo libero salutare e all'aria aperta e di disporre di prodotti alimentari sani.
2. La realizzazione degli orti risponde all'esigenza di garantire a coloro che, utenti dell'Ente, desiderano svolgere una attività di coltivazione di prodotti per il fabbisogno familiare pur non rivestendo alcuna qualifica di legittimazione all'assegnazione delle quote di terreno.
3. La realizzazione degli orti sui terreni di demanio civico ha consentito pertanto l'ampliamento della sfera degli utenti che ricevono un beneficio diretto dall'Ente.
4. La concessione dell'orto ha durata di anni nove decorrenti dalla data dell'atto di assegnazione. La concessione novennale è rinnovabile ogni nove anni.
5. La durata novennale rinnovabile della concessione viene applicata a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento ed è riferita alle nuove assegnazioni.

ART. 3

1. I concessionari degli orti devono provvedere personalmente alla coltivazione dell'orto, ma possono avvalersi della collaborazione dei propri familiari.
2. L'orto non può essere ceduto ad altri, a qualsiasi titolo avvenga la cessione.

3. Non possono accedere all'assegnazione coloro che sono già concessionari di quote e lotti di terreno dell'Ente o qualora siano già concessionari di altro orto.
4. Non possono accedere all'assegnazione degli orti coloro che annoverino nel proprio nucleo familiare altro concessionario di orto.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, non possono accedere all'assegnazione degli orti coloro che, ancorché utenti dell'Ente, possiedano terreni irrigui in territorio comunale di Tarquinia o siano proprietari di terreni asciutti per una superficie superiore a 10 ettari situati nel Comune di Tarquinia.
6. Il Servizio Tecnico dell'Ente potrà in ogni caso verificare quanto dichiarato da parte dei concessionari in ordine ai divieti di cui ai precedenti commi del presente articolo, in sede di assegnazione.

ART. 4

1. Ai fini dell'assegnazione degli orti, al momento in cui sussiste un numero ragionevole di orti rientrati nella piena disponibilità dell'Ente, viene pubblicato un avviso a favore dell'utenza di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento.
2. L'avviso pubblico per l'assegnazione degli orti viene approvato dalla Giunta Esecutiva con proprio provvedimento.
3. Entro il termine assegnato dall'avviso pubblico, gli utenti interessati in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento possono presentare richiesta di assegnazione all'Ufficio Protocollo dell'Ente su apposito modello predisposto dal Servizio Tecnico.
4. La verifica dell'ammissibilità delle richieste e della verifica dei requisiti per l'assegnazione viene demandata al Servizio Tecnico.
5. L'assegnazione degli orti avviene mediante sorteggio a seguito del quale si viene ad originare una graduatoria progressiva sulla base dell'ordine di estrazione.
6. L'assegnazione è immediata a favore degli utenti i cui nominativi sono stati estratti per primi per il numero di orti già rientrati nella disponibilità dell'Ente al momento del sorteggio.
7. Le assegnazioni successive seguiranno l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 5.
8. La graduatoria viene approvata dalla Giunta Esecutiva con proprio provvedimento, salvo l'approvazione venga demandata da quest'ultima al Responsabile del Servizio Tecnico.
9. La graduatoria ha validità ordinaria di anni due dall'approvazione, salvo proroga per anni uno, sempre demandata alla competenza della Giunta Esecutiva.

ART. 5

1. Viene fatto assoluto e tassativo divieto di realizzare manufatti di qualsiasi genere presso gli orti in concessione, né potranno essere realizzati pozzi.
2. I manufatti realizzati in palese violazione delle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia dovranno essere demoliti entro il termine assegnato dall'Ente.
3. Qualora entro il termine assegnato dall'Ente, il concessionario non provveda alla demolizione dei manufatti abusivi, verrà inoltrata segnalazione, tramite il Servizio Tecnico, presso il competente Settore del Comune di Tarquinia ai fini dell'adozione degli atti e provvedimenti di competenza.
4. Nei casi in cui vengano riscontrate ipotesi di abuso edilizio, la Giunta Esecutiva con proprio provvedimento, su proposta del Servizio Tecnico dell'Ente, ha facoltà di revocare la concessione dell'orto.
5. La demolizione dei manufatti dovrà essere eseguita a cura e spese del concessionario, salvo, in ipotesi di inerzia del concessionario, obbligo di refusione delle spese a carico di

quest'ultimo qualora intervenga in via sostitutiva il Comune di Tarquinia o altro soggetto all'uopo deputato.

6. L'Ente, tramite il personale del Servizio Tecnico, avrà cura di vigilare in merito all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo.

7. L'Ente si riserva di esaminare l'ipotesi di realizzare ricoveri per attrezzi amovibili, nel rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia, in subordine al conseguimento di specifico nulla osta o autorizzazione da parte del competente Settore comunale o altro ufficio all'uopo deputato.

8. Resta fermo in ogni caso che, fino all'eventuale conseguimento di nulla osta e/o autorizzazione promanante dagli uffici all'uopo preposti, sussiste il divieto tassativo ed assoluto di realizzare manufatti di qualsivoglia tipologia e dimensione.

9. E' vietata la messa a dimora di impianti arborei presso l'orto in concessione (alberi da frutto, alberi ad alto fusto etc. e più in generale arboreti), salvo intervenga autorizzazione da parte dell'Ente demandata alla Giunta Esecutiva, ammissibile nel caso in cui si tratti di una sola pianta.

10. Viene fatto espresso divieto di scarico di materiali presso l'orto in concessione, né potranno esercitarsi attività quali lavaggio di auto e motocicli o attività similari.

11. Viene fatto espresso divieto di accendere fuochi presso l'orto in concessione.

ART. 6

1. Il concessionario è tenuto a mantenere in stato di coltivazione l'orto nonché a mantenere un assetto decoroso dell'orto e a provvedere alla pulizia delle forme di scolo adiacenti.

2. Il concessionario potrà collocare una recinzione solo dietro autorizzazione espressa dell'Ente, semprechè si tratti di recinzione facilmente amovibile, fatte salve le autorizzazioni e/o i nulla osta imposti dalla normativa vigente.

3. La viabilità interna comune degli orti viene mantenuta a cura dell'Ente.

ART. 7

1. Il concessionario non potrà tenere animali di qualsiasi specie presso l'orto in concessione.

2. Qualora venga riscontrata dal personale di vigilanza la presenza di animali presso l'orto in concessione, il Servizio Tecnico dell'Ente avrà cura di diffidare tempestivamente il concessionario assegnando un termine non superiore a giorni dieci per trasferire in diverso ricovero l'animale.

3. Qualora persista la presenza dell'animale a seguito di nuovo sopralluogo eseguito da personale dell'Ente successivamente alla scadenza del termine assegnato, il Servizio Tecnico potrà proporre alla Giunta Esecutiva la revoca della concessione dell'orto, ferma l'opportuna segnalazione alla ASL competente per territorio e/o ad altro ufficio competente.

ART. 8

1. La concessione dell'orto, fuori dai casi di cui al precedente articolo 5, può essere revocata dalla Giunta Esecutiva, o comunque non rinnovata, su proposta del Servizio Tecnico dell'Ente nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita della qualità di utente;
- b) in ipotesi di mancata coltivazione dell'orto per un periodo superiore a mesi sei;
- c) in caso di mancato pagamento del canone di concessione entro la scadenza assegnata e successivo persistere dell'inadempimento per oltre sei mesi.

2. L'orto rientra nella piena disponibilità dell'Ente alla morte del concessionario senza alcuna formalità, decorsi sessanta giorni dal decesso del concessionario, fermo l'onere della

comunicazione di cui al comma successivo che il Servizio Tecnico dell'Ente dovrà inoltrare mediante raccomandata A/R al coniuge del concessionario oppure, in assenza di quest'ultimo, ad erede o avente causa all'uopo individuato.

3. Il coniuge superstite del concessionario deceduto può tuttavia avanzare espressa richiesta di prosecuzione della concessione comunicandolo entro sessanta giorni dal decesso del concessionario, fatta salva l'ipotesi in cui il Servizio Tecnico dell'Ente assegni un termine di almeno trenta giorni per l'esercizio dell'opzione.

4. In nessun caso i concessionari degli orti potranno divenire proprietari dei fondi in concessione che rimangono in ogni caso annoverati nel patrimonio gestito dall'Ente e al medesimo intestato.

ART. 9

1. I concessionari dovranno corrispondere una corrisposta di concessione annuale che si compone di due voci rappresentate dal canone di concessione imposto dall'Ente e dall'importo del consumo dell'acqua, essendo gli orti serviti dalla condotta irrigua del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca.

2. La richiesta di pagamento della corrisposta di concessione annua contempla pertanto due voci distinte per il canone e per il consumo di acqua.

3. L'importo del consumo d'acqua annuo dovrà essere versato a cura del Servizio Finanziario dell'Ente al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca.

4. La determinazione della corrisposta di concessione può tuttavia contemplare ogni altra eventuale spesa che gravi sulla concessione, incluse eventuali imposte e tasse relative alla concessione dell'orto.

5. L'importo del canone di concessione viene determinato annualmente dalla Giunta Esecutiva e recepito nel provvedimento di approvazione del bilancio di previsione demandato alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

6. Viene fatto espresso divieto di esercitare attività di lucro presso l'orto in concessione.

7. La Giunta Esecutiva assoggetta il canone di concessione a rivalutazione annua adottando l'indice statistico ritenuto più congruo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento. In assenza di diversa indicazione e qualora non venga aumentato il canone di concessione, si applica in misura del 75% l'incremento annuo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

8. L'Ente può altresì assoggettare i concessionari all'obbligo di refusione di eventuali imposte gravanti sui terreni adibiti ad orti.

9. Il termine per il pagamento della corrisposta di concessione è stabilito in via ordinaria al 30 giugno di ogni anno.

ART. 10

1. E' consentita la permuta degli orti dell'Ente tra concessionari sia in loc. Vallegato che in loc. Voltone, così come tra un concessionario di una località e dell'altra.

2. L'autorizzazione alla permuta di orti è demandata al Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente.

Tarquinia, 10 aprile 2017

Il Commissario straordinario
Dott. Mario Venanzi

